



www.partitonazionaleitaliano.com

18 agosto 2026

All'On. Carlo Nordio

Ministro della Giustizia
Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70
00186 Roma – Italia

Oggetto: Seguito alla nostra proposta del 7 novembre 2025 – Riforma immediata del sistema di liberazione anticipata, certezza della data di scarcerazione e riduzione strutturale del sovraffollamento penitenziario

Onorevole Ministro,

facciamo rispettosamente seguito alla nostra lettera del **7 novembre 2025**, avente ad oggetto *“Proposta di Riforma Organica e Razionalizzazione del Sistema Penitenziario Italiano”*.

Quella comunicazione risulta essere stata regolarmente ricevuta e presa in considerazione, ma, ad oggi, **non abbiamo ricevuto una risposta sostanziale nel merito della proposta**.

Ci permettiamo pertanto di tornare sull'argomento, non in spirito polemico, bensì con intento esclusivamente costruttivo, poiché nel frattempo il problema del sovraffollamento penitenziario non si è attenuato e i dati disponibili dimostrano che una soluzione legislativa semplice merita, quantomeno, di essere esaminata.

1. I NUMERI RENDONO NECESSARIO UN INTERVENTO

Secondo i dati ufficiali del Ministero della Giustizia, **al 30 giugno 2026 erano presenti negli istituti penitenziari italiani 64.773 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 51.180 posti**.

Il divario nominale è quindi di circa **13.600 persone**.

Il problema è ancora più serio se si considera che una parte dei posti formalmente conteggiati nella capienza regolamentare non è concretamente disponibile.

Non è realistico pensare che un problema di queste dimensioni possa essere risolto esclusivamente costruendo nuove strutture penitenziarie. Nuove carceri richiedono progettazione, finanziamenti, procedure amministrative, costruzione, personale e anni prima di diventare pienamente operative.

Una modifica legislativa, invece, può produrre effetti in tempi molto più brevi.

2. LA NOSTRA PROPOSTA È OGGI ANCORA PIÙ SEMPLICE

Nella precedente comunicazione avevamo proposto una riforma più ampia del sistema.

Con questa lettera intendiamo sottoporre al Ministro una soluzione più prudente, più facilmente realizzabile e immediatamente comprensibile:

per ogni pena detentiva superiore a sei mesi, salvo determinate categorie di reati espressamente escluse dal legislatore, la legge dovrebbe stabilire fin dal primo giorno che il condannato sarà liberato dopo avere espiato due terzi della pena.

La data dovrebbe essere calcolata automaticamente al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione.

Non sarebbe quindi il detenuto a dover continuamente “guadagnare” piccoli periodi di liberazione anticipata.

Il principio sarebbe rovesciato:

la buona condotta si presume; la cattiva condotta determina la perdita, totale o parziale, dell'anticipazione della scarcerazione.

È una differenza semplice, ma fondamentale.

3. DALL'ATTUALE SISTEMA DEI 45 GIORNI A UN SISTEMA AUTOMATICO

L'articolo 54 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede attualmente, quale liberazione anticipata, una detrazione di **45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata**, subordinata alla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.

La nostra proposta sostituirebbe questa architettura, per le categorie alle quali la nuova disciplina fosse applicabile, con un principio molto più chiaro:

Pena pronunciata: 6 anni.

Periodo ordinario massimo da scontare in carcere: 4 anni.

Data presuntiva di liberazione: fissata dal primo giorno.

Se il detenuto mantiene buona condotta, quella data rimane invariata.

Se invece commette gravi o reiterate infrazioni disciplinari, il giudice competente può aggiungere giorni alla parte custodiale della pena, entro limiti tassativamente stabiliti dalla legge.

Il sistema passa dunque da:

“comportati bene per ottenere giorni”

a:

“la legge ti riconosce una data certa; se ti comporti male perdi giorni di libertà”.

Riteniamo che il secondo sistema sia contemporaneamente più comprensibile, più efficace sotto il profilo disciplinare e molto meno oneroso sotto il profilo amministrativo.

4. NON È UN CONDONO E NON È UN'AMNISTIA

È essenziale precisare che una simile riforma **non costituirebbe né amnistia né indulto né cancellazione della condanna.**

La pena rimarrebbe quella pronunciata dal giudice.

Sarebbe il Parlamento a stabilire legislativamente **come quella pena deve essere eseguita**, determinando un periodo custodiale ordinario e una successiva fase di liberazione secondo le condizioni previste dalla legge.

Per i casi ritenuti necessari, il legislatore potrebbe prevedere che il periodo successivo alla liberazione continui sotto forma di:

- libertà vigilata;
- prescrizioni;
- controllo dell'UEPE;
- obbligo di dimora;
- divieto di contatto con determinate persone;
- programmi terapeutici o riabilitativi;
- obblighi lavorativi o formativi;
- altre condizioni proporzionate al rischio individuale.

In tal modo **la sicurezza pubblica non viene sacrificata.**

Cambia semplicemente il luogo e il metodo di esecuzione dell'ultima parte della pena.

5. IL PRINCIPIO È COERENTE CON L'ESPERIENZA INGLESE

Il sistema inglese ha da tempo utilizzato date statutarie di liberazione e periodi di *licence* successivi alla custodia.

La recente legislazione inglese del 2026 ha ulteriormente sviluppato il principio secondo cui, per determinate categorie di condannati, esiste una data di liberazione prevista dalla legge, mentre la cattiva condotta carceraria può comportare **“added days”**, cioè giorni ulteriori di detenzione.

Non proponiamo di copiare meccanicamente il diritto inglese.

Proponiamo di adottarne il principio più razionale:

certezza della data + buona condotta presunta + conseguenze concrete per la cattiva condotta.

L'Italia può naturalmente costruire un proprio modello, conforme alla Costituzione italiana e alle esigenze del nostro ordinamento.

6. UN ENORME ALLEGGERIMENTO AMMINISTRATIVO

L'attuale sistema richiede, per migliaia di detenuti:

- osservazioni comportamentali;
- relazioni;
- istruttorie;
- trasmissione degli atti;
- valutazioni semestrali;
- provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza;
- notificazioni;
- eventuali reclami;
- ricalcoli della pena.

Moltiplicato per decine di migliaia di persone e per più semestri, tutto ciò rappresenta un'attività amministrativa e giudiziaria considerevole.

Con il nuovo sistema il calcolo iniziale sarebbe essenzialmente matematico.

La regola opererebbe automaticamente.

La Magistratura di Sorveglianza sarebbe chiamata a intervenire principalmente quando esiste un problema concreto: una grave violazione disciplinare, la necessità di modificare le condizioni della liberazione o una situazione eccezionale.

Questo consentirebbe alla Magistratura di Sorveglianza di dedicare maggiori risorse ai casi che richiedono realmente una valutazione individualizzata.

7. EFFETTO SUL SOVRAFFOLLAMENTO

Con 64.773 detenuti rispetto a 51.180 posti regolamentari, l'Italia registra oggi un'eccedenza nominale di circa **13.593 persone**.

Non sarebbe corretto affermare che tutti questi detenuti potrebbero essere immediatamente liberati attraverso la riforma, perché sarebbe necessario esaminare individualmente:

1. la natura della condanna;
2. la durata della pena;
3. il periodo già espiato;
4. l'eventuale presenza di più titoli esecutivi;
5. le categorie di reato che il Parlamento decidesse eventualmente di escludere;
6. la posizione dei detenuti non ancora condannati in via definitiva.

Tuttavia, applicando la nuova regola anche alle pene in corso, **migliaia di detenuti che hanno già superato i due terzi della pena applicabile potrebbero diventare immediatamente eleggibili per la liberazione**, previa verifica amministrativa della posizione individuale.

In termini prudenziali, riteniamo ragionevole prevedere che una riforma sufficientemente ampia possa determinare **una riduzione iniziale nell'ordine di diverse migliaia di presenze**, con un ulteriore effetto strutturale nel tempo.

La cifra esatta dovrebbe essere calcolata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria attraverso una semplice simulazione informatica sulle date di fine pena.

Proprio per questo proponiamo formalmente che il Ministero disponga tale simulazione.

Occorrerebbe chiedere al DAP:

“Quanti detenuti definitivamente condannati, attualmente presenti negli istituti italiani, avrebbero già espiato almeno due terzi della pena complessivamente eseguibile alla data odierna?”

Quel singolo dato consentirebbe al Governo di conoscere, quasi immediatamente, l'effetto reale della proposta.

8. PROPOSTA DI TESTO LEGISLATIVO

Per rendere questa comunicazione concretamente utile al Ministero, ci permettiamo di sottoporre una prima bozza puramente tecnica, naturalmente suscettibile di ogni modifica da parte degli uffici legislativi.

Art. 1 – Liberazione automatica per buona condotta

1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, il condannato a pena detentiva superiore a sei mesi è ammesso alla liberazione al compimento dei due terzi della pena inflitta.

2. La data di liberazione è determinata dall'autorità competente contestualmente all'esecuzione della pena ed è comunicata senza ritardo all'interessato e all'istituto penitenziario.

3. La liberazione prevista dal presente articolo costituisce modalità ordinaria di esecuzione della pena e non richiede istanza del condannato.

Art. 2 – Presunzione di buona condotta

1. Ai fini della liberazione prevista dall'articolo 1, la regolare condotta del detenuto si presume.

2. Non è richiesta la concessione periodica di detrazioni di pena per buona condotta.

3. La data di liberazione può essere differita esclusivamente nei casi e secondo le procedure previste dalla presente legge.

Art. 3 – Violazioni disciplinari e giorni aggiuntivi

1. In presenza di violazioni disciplinari gravi o reiterate, l'autorità giudiziaria competente può disporre il differimento della data di liberazione.

2. Il differimento deve essere proporzionato alla gravità della condotta e non può essere disposto senza preventiva contestazione dell'addebito e possibilità per il detenuto di presentare osservazioni e difese.

3. La legge o il relativo regolamento determina le fasce massime di giorni aggiuntivi applicabili alle diverse categorie di infrazione.

4. Nessun differimento può essere disposto automaticamente per il solo fatto della contestazione disciplinare.

Art. 4 – Periodo successivo alla liberazione

1. La parte residua della pena può essere eseguita, secondo quanto stabilito dall'autorità competente, mediante libertà controllata o altra misura nella comunità.

2. Possono essere imposte prescrizioni proporzionate relative alla residenza, al lavoro, ai contatti personali, ai programmi terapeutici, alla formazione, alla presentazione presso gli uffici competenti e ad ogni altra misura necessaria alla prevenzione della recidiva.

3. La grave violazione delle condizioni può comportare, nei casi previsti dalla legge e previa decisione dell'autorità giudiziaria, il ritorno in istituto.

Art. 5 – Esclusioni e disciplina speciale

1. Il Parlamento individua le categorie di reati per le quali, in ragione della particolare gravità o pericolosità, trovano applicazione termini diversi di liberazione.

2. Restano ferme le disposizioni speciali in materia di ergastolo, criminalità organizzata, terrorismo e le ulteriori categorie espressamente individuate dalla legge.

Art. 6 – Disciplina transitoria

- 1.** Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione penitenziaria procede al ricalcolo della posizione esecutiva di tutti i condannati ai quali la nuova disciplina risulti applicabile.
- 2.** Il detenuto che, alla data del ricalcolo, abbia già espiato almeno due terzi della pena prevista dall'articolo 1 è ammesso alla liberazione, salvo l'esistenza di un provvedimento giudiziario ostativo previsto dalla legge.
- 3.** Le procedure di cui al presente articolo sono effettuate d'ufficio e non richiedono domanda del detenuto.

Art. 7 – Coordinamento con l'articolo 54 della Legge n. 354 del 1975

- 1.** Per le pene alle quali trova applicazione il nuovo sistema, l'articolo 54 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 cessa di applicarsi secondo le modalità stabilite dalle disposizioni transitorie.
- 2.** Sono adottate le necessarie norme di coordinamento affinché nessun condannato subisca, per effetto della transizione normativa, un trattamento esecutivo complessivamente più sfavorevole rispetto a quello precedentemente applicabile.

9. UNA RIFORMA CHE UNISCE SICUREZZA E UMANITÀ

La proposta non nasce dalla convinzione che il carcere debba essere abolito o che la pena debba perdere efficacia.

Al contrario.

La pena deve essere certa.

Ma certezza della pena non significa necessariamente permanenza fisica in carcere fino all'ultimo giorno nominale della sentenza.

Significa che il condannato conosce esattamente:

- cosa deve scontare;
- quando può uscire;
- quali condizioni deve rispettare;
- quali conseguenze subirà se viola quelle condizioni.

Un detenuto che dal primo giorno conosce la propria data di possibile scarcerazione ha un incentivo concreto a mantenerla.

Chi sa che un'aggressione, una grave infrazione o una condotta reiteratamente negativa può costargli settimane o mesi ulteriori di detenzione comprende immediatamente il rapporto fra comportamento e conseguenza.

10. UN'OPPORTUNITÀ PER IL GOVERNO

Onorevole Ministro, il sovraffollamento non può essere affrontato soltanto come problema edilizio.

È anche, e soprattutto, un problema di **architettura legislativa dell'esecuzione penale**.

Al 30 giugno 2026 vi erano quasi **65.000 persone detenute**.

La capienza regolamentare era poco superiore a **51.000 posti**.

Una riforma che consentisse anche soltanto la riduzione di alcune migliaia di presenze produrrebbe effetti immediati:

meno sovraffollamento;

meno tensioni;

maggiore sicurezza per la Polizia Penitenziaria;

minori costi;

maggiore disponibilità di personale;

maggiore capacità della Magistratura di Sorveglianza di concentrarsi sui casi complessi;

maggiore spazio per lavoro, istruzione e trattamento;

maggiore certezza per il detenuto e per la sua famiglia.

Non chiediamo al Governo di accettare automaticamente la nostra proposta.

Chiediamo qualcosa di più semplice:

che venga studiata tecnicamente.

Chiediamo che il Ministero disponga una simulazione utilizzando i dati reali del DAP e determini:

A) quanti detenuti sarebbero oggi interessati;

B) quanti avrebbero già raggiunto i due terzi della pena;

C) quale sarebbe la riduzione della popolazione carceraria nei primi 30, 90, 180 e 365 giorni;

D) quale sarebbe il risparmio annuale stimato;

E) quale sarebbe la riduzione del carico amministrativo per gli istituti e per la Magistratura di Sorveglianza.

Se i numeri dimostreranno che la proposta non funziona, avremo ottenuto una risposta basata sui dati.

Se, invece, dimostreranno che una modifica legislativa relativamente semplice può eliminare una parte sostanziale del sovraffollamento, riteniamo che sarebbe difficile giustificare il mancato approfondimento della riforma.

PQM

La nostra precedente comunicazione del 7 novembre 2025 concludeva affermando che l'Italia può avere un sistema penitenziario **chiaro, prevedibile, sostenibile, umano e costituzionalmente coerente**.

Ribadiamo oggi quella convinzione.

Il principio che sottoponiamo al Ministro può essere riassunto in una sola frase:

la buona condotta deve essere la regola presunta; la cattiva condotta deve avere conseguenze sulla data di liberazione.

La data di scarcerazione dovrebbe essere conoscibile dal primo giorno.

La burocrazia dovrebbe intervenire quando esiste un problema, non ogni sei mesi per certificare che un problema non esiste.

Riteniamo che questo rappresenti un equilibrio equo tra **certezza della pena, sicurezza collettiva, responsabilità individuale, finalità rieducativa e sostenibilità del sistema penitenziario**.

Confidiamo pertanto che, diversamente dalla precedente comunicazione che, pur riconosciuta, non ha ricevuto una risposta sostanziale nel merito, la presente proposta possa essere sottoposta all'Ufficio Legislativo del Ministero e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per una valutazione tecnica.

Restiamo naturalmente disponibili a partecipare a qualsiasi incontro tecnico o istituzionale che il Ministro ritenga opportuno convocare.

Con osservanza,

Giovanni Di Stefano

Giovanni Di Stefano
Segretario Politico

PARTITO NAZIONALE ITALIANO
C/O Vico III Cavour 7
86024 Petrella Tifernina (CB)
ITALIA +39 329 627 4773